

COMUNE DI SEDRINA
PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO E
SULL'AMBIENTE

TITOLO PRIMO

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.

Il Regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.

Salvi i casi espressamente stabiliti da legge statali regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione e senza aver pagato il canone.

TITOLO SECONDO

L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

ARTICOLO 2

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Chiunque intenda installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante ed i rispettivi codici fiscali;
- b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
- c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.

L'originale della domanda deve essere redatta in conformità alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'ufficio tecnico comunale e del Comando della polizia municipale.

La domanda deve essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

ARTICOLO 3

ALLEGATI ALLA DOMANDA

La domanda deve essere corredata dal preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla Competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale, sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.

Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:

- a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
- b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
- c) le eventuali norme legislative e regolamenti che disciplinano la realizzazione di manufatti, ai sensi dell'art. 49 – comma 3 – del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con DPR 16.12.1992, n. 495.

ARTICOLO 4 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) il Comando della Polizia Municipale ed il Responsabile del servizio dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
- b) l'interessato ha versato il canone nella misura stabilita.

ARTICOLO 5 USO DELL'AUTORIZZAZIONE

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello stato o della Regione, la autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.

L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.

Allo scadere dell'autorizzazione, o nel caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

ARTICOLO 6 RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

Almeno trenta giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiedere il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

ARTICOLO 7 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione può essere revocato per motivi di pubblico interesse.

L'autorizzazione deve essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento o dal disciplinare oppure – essendo in ritardo con il pagamento del canone – non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.

La revoca dell'autorizzazione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.

La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO TERZO

INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITA' ESTERNA CHE INCIDONO SULL' ARREDO URBANO O SULL' AMBIENTE

ARTICOLO 8 TIPOLOGIA

Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo o sull'ambiente sono:

- a) le insegne di esercizio;
- b) le preinsegne;
- c) le sorgenti luminose;
- d) i cartelli;
- e) gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
- f) i segni orizzontali reclamistici;
- g) gli impianti pubblicitari di esercizio;
- h) gli impianti di pubblicità o propaganda;
- i) le sorgenti acustiche.

ARTICOLO 9 INSEGNA DI ESERCIZIO

Per "insegna di esercizio" si intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessori alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

ARTICOLO 10 PREINSEGNA

Per "preinsegna" s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

ARTICOLO 11 SORGENTE LUMINOSA

Per "sorgente luminosa" s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

ARTICOLO 12 CARTELLO

Per “cartello” s’intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ARTICOLO 13 STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO

Per “striscione”, “locandina” e “stendardo” s’intende l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

ARTICOLO 14 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

Per “segno orizzontale reclamistico” s’intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

ARTICOLO 15 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

Per “impianto pubblicitario di servizio” s’intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

ARTICOLO 16 IMPIANTO DI PUBBLICITÀ E PROPAGANDA

Per “impianto di pubblicità e propaganda” s’intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

ARTICOLO 17 SORGENTE ACUSTICA

Per “sorgente acustica” si intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

TITOLO QUARTO

MODALITA' DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

ARTICOLO 18 DIMENSIONI

Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m. x 0,20 m. e superiori di 1.50 m. x 0.30 m. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

ARTICOLO 19 CARATTERISTICHE

I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzata ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione a posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato dal ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità..

Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5m. rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m. rispetto al piano della carreggiata.

ARTICOLO 20 CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi

hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m., fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concernente l'autorizzazione.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO QUINTO

DIVIETI, LIMITAZIONI E AGEVOLAZIONI

ARTICOLO 21

LUOGHI SOTTOPOSTI A VINCOLI PAESAGGISTICI O DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Lungo le strade, nell'ambito ed in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi pubblicitari.

ARTICOLO 22

PUBBLICITA' SONORA A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI

La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.30.

E' vietata la pubblicità sonora in luoghi distinti meno di 100 metri da ospedali e case di cura, private d'ogni ordine e grado, luoghi di culto e simili.

La pubblicità sonora non può eccedere i limiti massimi di rumorosità consentiti nel piano di azionamento acustico.

ARTICOLO 23

RIDUZIONE DEL CANONE

Il canone è ridotto a metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ARTICOLO 24 ESENZIONI DAL CANONE

Sono esenti dal canone:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita dei beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di un metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione o l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di un metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non inferiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle loro facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggi, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO SESTO

TARIFFE

ARTICOLO 25 APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo una tariffa che dovrà tenere conto:

- a) della popolazione residente;
- b) della rilevanza dei flussi turistici presenti nel Comune;
- c) delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale;
- d) dell'impatto ambientale.

DETERMINAZIONE CRITERI GENERALI

- Superficie minima non soggetta: 300 cmq;
- Ai fini del calcolo della superficie soggetta al canone, le superfici si arrotondano per eccesso ad un metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato;
- In rapporto alla maggiore o minore incidenza sull'arredo urbano dei mezzi pubblicitari i canoni sono diversificati a seconda che gli stessi siano:
 - a. opachi ovvero luminosi o illuminati

- b. di superficie complessiva fino a mq. 5.50, tra mq 5.551 e 8.50 (maggiorazione del 50% della tariffa) ovvero superiore a mq. 8.50 (maggiorazione del 100% della tariffa).
- Per il calcolo dell'area assoggettata al canone si deve tener conto di **tutto il mezzo** atto a ricevere messaggi pubblicitari e non soltanto della superficie occupata da scritte;
 - Il canone è commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero e dalla dimensione dei messaggi in esso contenuti;
 - Per i mezzi pubblicitari bifacciali il canone è calcolato in base alle superfici di ogni singola facciata;
 - La pubblicità effettuata con automezzi viene definita in base ai metri.

Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446.

La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga delle tariffe in vigore.

ARTICOLO 26 RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Agli effetti della tariffa, il territorio comunale è suddiviso in due zone, secondo l'elenco approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 24.05.1994.

Le installazioni pubblicitarie collocate nella zona II sono soggette ad una tariffa pari al 70% di quella prevista per le corrispondenti installazioni fatte nella zona I.

ARTICOLO 27 LUOGO DELL'INSTALLAZIONE

Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al relativo regolamento comunale.

I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa pari al 60 per cento della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici.

ARTICOLO 28 INSTALLAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.
Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.

Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

ARTICOLO 29
TARIFFA PER LE INSTALLAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.

Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione. In difetto di specifiche previsioni, la tariffa giornaliera è pari alla trecentesima parte di quella annuale.

TITOLO SETTIMO

CANONE

ARTICOLO 30
SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

ARTICOLO 31
PAGAMENTO DEL CANONE

Per le installazioni permanenti la prima rata del canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare e vanno pagate entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Se il canone annuale supera l'importo di lire un milione il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della autorizzazione.

Per le modalità di pagamento valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali stabilite dall'apposito regolamento.

Fermo quanto stabilito dall'art. 34 del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni..

TITOLO NONO

SANZIONI

ARTICOLO 32

SANZIONI PECUNARIE PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA SENZA AUTORIZZAZIONE

Per le installazioni effettuate senza autorizzazione, risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.

L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente, né superiore al doppio.

ARTICOLO 33

OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLE SANZIONI PECUNARIE

Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'art. precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.

La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.

Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli articoli 16 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689.

ARTICOLO 34

ALTE SANZIONI

Indipendentemente da quanto stabilito dall'art. 32 il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:

- a) privi della prescritta autorizzazione;
- b) installati in difformità della stessa;
- c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.

In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

Resta ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 23 del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285.

Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000= a lire 2.000.000=.

Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli art. 16 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689.

TITOLO DECIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 35 AUTORIZZAZIONI IN CORSO

Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente al 01.01.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente articolo 6.

ARTICOLO 36 ORGANI COMPETENTI

La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile del servizio patrimonio, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio del patrimonio le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio del patrimonio trasmette copia degli atti di concessione non oltre cinque giorni da quello del rilascio.

ARTICOLO 37 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1999.

Dalla stessa data cessa di avere applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo primo decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

